

d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE
GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE
ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI
PERSONALITÀ GIURIDICA, A NORMA
DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 29
SETTEMBRE 2000, N. 300.

Alberto ANDREANI
v.le Mameli, 72 int. 201/C - ☎ 0721/403718
61121 PESARO

Premessa

2

- L'art. 3 c.p. stabilisce che **“la legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri.....”**.
- Tale espressione è sempre stata intesa con esclusivo riferimento alle **persone fisiche** e di conseguenza è sempre stata **esclusa, nel nostro ordinamento la responsabilità penale delle persone giuridiche.**

Premessa

3

- A **rafforzare** il **divieto** di responsabilità penale per le persone giuridiche è poi intervenuto l'art. 27 della Costituzione il quale prevede nel comma 1 che **“la responsabilità penale è personale”** e nel comma 3 che **“le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”**.

Premessa

④

- Nel 1988, con la [raccomandazione n. 18 del 28 ottobre 1988](#), il **Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa**, ha invitato gli **Stati membri** ad **introdurre tale principio** nelle **proprie legislazioni** od, **almeno**, a **prevedere sanzioni contro le imprese.**

Premessa

⑤

- Anche per **l'Italia**, dal **2001**, la **responsabilità**, **ancorché non penale**, delle **persone giuridiche** è una **realtà** che è stata introdotta proprio dal **d.lgs. n. 231 del 8 giugno 2001**.

...il sistema delineato dal d.lgs. 231 del 2001

⑥

- **Gli accordi europei obbligano ciascuno Stato membro** ad **introdurre** nel proprio ordinamento, un sistema di responsabilità per le persone giuridiche **–di natura penale o amministrativa–** in relazione al loro eventuale:
 - ✓ **diretto coinvolgimento** in condotte illecite;
 - ✓ per una sostanziale **culpa in vigilando** in relazione alla commissione di **tali reati**.

...il sistema delineato dal d.lgs. 231 del 2001

7

- La legge 29 settembre 2000, n. 300, prevede all'art. 11, l'emanazione di un "**decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale**".
- Come si vede, sono **ricompresi** in tale **previsione** enti associativi diversi e anche **non omogenei** tra loro, quanto a:
 - ✓ **costituzione;**
 - ✓ **disciplina giuridica** di funzionamento;
 - ✓ **finalità.**

...il sistema delineato dal d.lgs. 231 del 2001

8

- Quindi, si tratta di una **norma aperta, che ricomprende non soltanto** le **formazioni sociali**:
 - **attualmente** previste dalla **legge** per l'esercizio di qualsiasi attività (**imprenditoriale e non**), ma
 - **anche** future forme associative a prescindere dal loro "**nomen iuris**".

...il sistema delineato dal d.lgs. 231 del 2001

9

- Quindi il **legislatore italiano** ha **previsto** forme di **responsabilità amministrativa** non solo per:
 - ✓ gli "**enti forniti di personalità giuridica**", ma anche per
 - ✓ le "**società e associazioni anche prive di personalità giuridica**" purché esse trovino una qualche disciplina all'interno dell'ordinamento.

...il sistema delineato dal d.lgs. 231 del 2001

10

- Restano **esclusi** solo:
 - ✓ lo Stato,
 - ✓ gli enti pubblici territoriali,
 - ✓ gli altri enti pubblici **non economici**, nonché
 - ✓ gli enti che svolgono funzioni di **rilievo costituzionale**.
- Quindi restano esclusi gli **enti pubblici** che **esercitano funzioni di rilievo costituzionale**, ma **non** anche gli **“istituti pubblici”** da questi **eventualmente istituiti** e creati per la **produzione** e la **prestazione di beni e servizi a terzi**.

Organi Costituzionali

11

- Sono **Organi Costituzionali dello Stato** :
 - ✓ il **Presidente della Repubblica**,
 - ✓ il **Parlamento**, composto da
 - **Camera dei Deputati e**
 - **Senato**,
 - ✓ il **Presidente del Consiglio dei Ministri e**
 - ✓ l'intero **Governo**,
 - ✓ l'**organismo della Magistratura**,
 - ✓ gli **Enti territoriali autonomi**.

Organi di Rilievo Costituzionale

12

- Gli **Organi di Rilievo Costituzionale** sono, invece, **quelli** che, **pur non partecipando alla funzione politica**, ne' essendo essenziali alla struttura costituzionale dello Stato, sono **elencati**, ma non direttamente disciplinati **dalla Costituzione**, che rinvia alla legge ordinaria la disciplina della loro organizzazione, struttura ed attività.
- Gli organi di rilievo costituzionale **sono**:
 - ✓ il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL),
 - ✓ il Consiglio di Stato,
 - ✓ la Corte dei Conti,
 - ✓ il Consiglio Superiore della Magistratura,
 - ✓ il Consiglio Supremo di Difesa.

Le novità apportate dalla
Lgge 123 del 2007

13

- La legge 3 agosto 2007 n. 123, ha esteso l'ambito applicativo della responsabilità da reato degli enti alla materia degli infortuni sul lavoro.
- L'art. 9 di tale legge, ha introdotto l'art. *25-septies* del D.Lgs. 231/01 che ha sancito la responsabilità degli enti per i delitti previsti dagli "articoli 589 e 590, terzo comma, c.p. commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro".

Le novità apportate dalla
Legge 123 del 2007

14

- Questa norma:
 - segna l'ingresso dei **delitti colposi** nel catalogo dei reati previsti come presupposto per la così detta **criminalità d'impresa!!!**

Le novità apportate dalla
Legge 123 del 2007

15

- Peraltro il d.lgs. 123/97, non delinea all'interno della disciplina, un sottosistema dedicato ai delitti colposi, ma si limita a estendere a questi ultimi il modello punitivo tracciato per gli altri illeciti (**tutti dolosi**), previsti dal d.lgs. 231/2001 e ciò, **nonostante** la evidente **diversità** che esiste tra tali tipologie di delitti.

La estensione della responsabilità da reato ai delitti di omicidio e di lesioni gravissime da infortunio sul lavoro.

16

- L'art. 25-septies del D.Lgs. 231/01 con riferimento al delitto di lesioni colpose, circoscrive il suo ambito di applicazione, alle **sole ipotesi aggravate** previste al terzo comma dell'art. 590 c.p. e, cioè, alle sole ipotesi di **lesioni gravi o gravissime** e, pertanto, la responsabilità dell'ente è esclusa quando la violazione della normativa antinfortunistica determini esclusivamente lesioni lievi.

L'attribuzione della responsabilità sotto il profilo oggettivo: *l'interesse o il vantaggio dell'ente.*

17

- La responsabilità da reato, per gli enti, è "**aggiuntiva e non sostitutiva**" di quella delle **persone fisiche**, che resta regolata dal diritto penale comune.
- Infatti l'art. 27 del D.Lgs. 231/01, stabilisce che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde il **solo ente con il proprio patrimonio**.

L'attribuzione della responsabilità sotto il profilo oggettivo: *l'interesse o il vantaggio dell'ente.*

18

- La responsabilità da reato dell'ente è, inoltre, **diretta ed autonoma rispetto** a quella della **persona fisica**, in quanto ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 231/01 **sussiste anche quando**:
 - ✓ l'autore del reato **non** è stato **identificato** o non è **imputabile**;
 - ✓ il **reato** si **estingue** per una causa diversa dall'amnistia.

L'attribuzione della responsabilità sotto il profilo
oggettivo: *l'interesse o il vantaggio dell'ente.*

19

• **L'illecito** dell'ente è **strutturato** su una **fattispecie complessa** costituita sul piano **oggettivo** da **due** elementi essenziali:

- a) la **realizzazione di un reato** da parte di un soggetto che abbia un **rappporto qualificato** con la persona giuridica e
- b) la commissione di un reato che produca o possa produrre **interesse** o **vantaggio** per l'ente stesso.

L'attribuzione della responsabilità sotto il profilo
oggettivo: *l'interesse o il vantaggio dell'ente.*

20

• A questi elementi si **aggiunge** l'elemento **soggettivo** della **colpa** di **organizzazione** connotato diversamente a seconda che il **delitto presupposto** sia stato commesso da un soggetto:

- ✓ in posizione **apicale** o
- ✓ **sottoposto** all'altrui vigilanza e direzione.

L'attribuzione della responsabilità sotto il profilo
oggettivo: *l'interesse o il vantaggio dell'ente.*

21

• **Perché** **sussista** la **responsabilità** dell'ente occorre, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/01, che il reato sia commesso:

- ✓ "**nell'interesse** o a **vantaggio**" dell'ente,
- ✓ **a meno che**, pur sussistendo un vantaggio per l'ente, gli autori del reato non abbiano "**agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi**"

L'attribuzione della responsabilità sotto il profilo
oggettivo: *l'interesse o il vantaggio dell'ente.*

22

- **Non è richiesto** dalla legge, anche se costituisce la condizione ordinaria, che **l'interesse** o il **vantaggio** abbiano un **diretto contenuto economico**.

L'attribuzione della responsabilità sotto il profilo
oggettivo: *l'interesse o il vantaggio dell'ente.*

23

- Secondo la Relazione governativa e la interpretazione adottata dalla giurisprudenza di legittimità, l'espressione normativa, con cui si individua il presupposto della responsabilità dell'ente nella commissione dei reati "**nel suo interesse o a suo vantaggio**" non costituisce un'endiadi.

L'attribuzione della responsabilità sotto il profilo
oggettivo: *l'interesse o il vantaggio dell'ente.*

24

- Si può, infatti, distinguere:
 - ✓ un **interesse** "**a monte**" della persona giuridica ad un arricchimento indebito, prefigurato e magari non realizzato e derivante dall'illecito;
 - ✓ da un **vantaggio** obbiettivamente **conseguito** con la commissione del reato, **magari non prospettato** *ex ante* così che, ben possono concorre tra loro.

L'attribuzione della responsabilità sotto il profilo
oggettivo: l'interesse o il vantaggio dell'ente.

25

- La **prova** della **sussistenza** dell'**interesse** o del **vantaggio** dell'ente:
 - **spetta** al **Pubblico Ministero**.
- Mentre -quale causa **di esclusione della responsabilità**- la **prova** della commissione del reato nell'interesse **esclusivo**:
 - ✓ di **terzi** o
 - ✓ dell'**autore** del **reato**,**grava** sulla **difesa**.

La problematica compatibilità dell'interesse e del vantaggio
dell'ente con la struttura dei delitti colposi.

26

- In **tale contesto interpretativo** la **scelta** di **estendere** anche ai delitti di **omicidio colposo** e di **lesioni gravi** da infortunio **sul lavoro** il medesimo criterio di responsabilità previsto dalla parte generale del D.Lgs. 231/2001 è stata **criticata** da **alcuni** autori.
- Secondo tali autori infatti, tanto il concetto di interesse quanto quello di vantaggio, sembrano, **più adattabili agli illeciti dolosi**, **piuttosto** che a quelli **colposi**.

La problematica compatibilità dell'interesse e del vantaggio dell'ente con la struttura dei delitti colposi.

27

- **Se**, infatti, nel caso di **sistematiche e reiterate violazioni** di norme di prevenzione, **decise** dai **vertici** dell'impresa, può **non** risultare **difficile ravvisare** l'**interesse** perseguito dall'ente, al contrario, **potrebbe esserlo** invece, **quando** le violazioni **non abbiano** questo **carattere** di **sistematicità!!**

La problematica compatibilità dell'interesse e del vantaggio dell'ente con la struttura dei delitti colposi.

28

- Allo stesso modo, in **assenza** di un **effettivo vantaggio**, potrebbe **risultare difficile provare l'interesse** dell'ente alla consumazione del reato, e, **dunque, affermare la sua responsabilità.**

La problematica compatibilità dell'interesse e del vantaggio dell'ente con la struttura dei delitti colposi.

29

- Per **superare tale difficoltà** si è peraltro **autorevolmente ritenuto** che, con **riferimento ai delitti colposi**, il criterio dell'interesse o del vantaggio dovrebbe essere **riferito non tanto agli eventi illeciti** non voluti (...infortunio/malattia professionale...), **bensì alla condotta** che la **persona fisica ha messo in atto** nello **svolgimento** dei suoi **compiti** in seno all'ente.

L'ascrizione della responsabilità agli enti sotto il profilo
soggettivo: *la colpa di organizzazione.*

30

- È da notare che il legislatore **non ha previsto** a carico dell'ente una forma di **responsabilità oggettiva** fondata sul rischio di impresa o sull'interesse o il vantaggio che l'ente abbia conseguito dalla commissione del reato da parte della persona fisica.
- Il D.Lgs. 231/01 **vincola** il **rimprovero** nei confronti della persona giuridica ad un **deficit** della **organizzazione** o dell'attività rispetto ad un modello di diligenza **esigibile** dalla **persona giuridica nel suo insieme.**

L'ascrizione della responsabilità agli enti sotto il profilo
soggettivo: *la colpa di organizzazione.*

31

- La **responsabilità da reato degli enti**, pertanto, si struttura come **colpa di organizzazione!!!!!!**

L'ascrizione della responsabilità agli enti sotto il profilo
soggettivo: *la colpa di organizzazione.*

32

- Nel disegno sistematico del D.Lgs. 231/01, pertanto, **l'ente risponde per un difetto di organizzazione** ovvero per **non** aver **adottato** ed **efficacemente attuato** un idoneo piano di gestione e di controllo volto a prevenire la commissione di reati al suo interno.
- L'ente può essere **esonero** dalla responsabilità **solamente** se sia in grado di **provare**:
 - ✓ l'adozione e
 - ✓ l'efficace **attuazione**
 di **misure** di organizzazione, gestione e controllo **idonee** a prevenire la commissione di **illeciti** della medesima specie di quello verificatosi.

I reati commessi dai soggetti che rivestono **posizioni apicali** e dai
soggetti sottoposti all'altrui direzione.

33

- Il D.Lgs. 231/01 all'art. 5 delinea, **sotto il profilo soggettivo** della responsabilità, un **sistema a due livelli**:
 - ✓ quello dei **soggetti in posizione apicale** (lett. a), e
 - ✓ quello dei soggetti **"sottoposti alla direzione o alla vigilanza"** di uno dei soggetti apicali (lett. b).

I reati commessi dai soggetti che rivestono **posizioni apicali** e dai soggetti sottoposti all'altrui direzione.

34

- Tale **distinzione** **delinea due diversi livelli** della colpa di organizzazione, in **relazione** alla **qualifica** rivestita **dall'autore** del fatto all'interno della organizzazione aziendale.

I reati commessi dai soggetti che rivestono **posizioni apicali** e dai soggetti sottoposti all'altrui direzione.

35

- Nelle **ipotesi** di reati commessi dai soggetti in **posizione apicale** l'ente **risponde per non aver apprestato** un efficace **sistema organizzativo** diretto alla **prevenzione** del rischio-reato.
- Mentre nelle **ipotesi** di reati commessi da **un soggetto subordinato** l'ente è sanzionato per aver **agevolato** la consumazione del reato per una sorta di **"culpa in vigilando"** sulla attività messa in atto dal sottoposto.

I reati commessi dai soggetti che rivestono **posizioni apicali** e dai soggetti sottoposti all'altrui direzione.

36

- In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti che rivestono (**.....anche di fatto.....**) **posizioni apicali**, il legislatore ha individuato la colpevolezza dell'ente nelle **scelte di politica di impresa** e, pertanto, si è in presenza di una vera e propria **inversione dell'onere della prova**, in quanto nell'ottica del legislatore delegato il **reato costituisce espressione della politica aziendale**.
- L'adozione del **modello organizzativo** consente, tuttavia, all'ente di **vincere la presunzione, dimostrando di non aver in alcun modo agevolato la consumazione del reato**.

I reati commessi dai soggetti che rivestono posizioni apicali e dai soggetti sottoposti all'altrui direzione.

37

- L'art. 6 del D.Lgs. 231/01 prevede in proposito che l'ente **non risponde** (del reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio dalla persona fisica che ricopre una posizione di vertice) **se prova** che:
 - a) sono stati **adottati** ed applicati **efficaci protocolli** preventivi destinati ad impedire i reati;
 - b) allo scopo di garantire la massima efficienza dei modelli organizzativi è stato **istituito** all'interno dell'impresa uno **specifico organismo di controllo**, dotato di completa **autonomia**;
 - c) i **vertici** hanno **commesso** il **reato** "eludendo fraudolentemente i protocolli preventivi";
 - d) **non** vi sono state **omissioni** o **negligenze** nell'operato **dell'organo** di controllo.

I reati commessi dai soggetti che rivestono posizioni apicali e dai soggetti sottoposti all'altrui direzione.

38

- ☞ La Corte di **Cassazione** ha **affermato**, l'esistenza di un vero e proprio **onere della prova da parte della difesa dell'ente** di aver **adottato modelli organizzativi idonei**.
- ☞ La **giurisprudenza di merito** ha **precisato** che sulla **difesa incombe l'onere della prova non solo** della **idoneità** del **modello** adottato, ma anche della sua **efficace attuazione**.

I reati commessi dai soggetti che rivestono posizioni apicali e dai soggetti **sottoposti all'altrui** direzione.

39

- Nei reati commessi dai **soggetti sottoposti**, invece, la **colpevolezza** dell'ente si risolve in una **colpa** di organizzazione integrata da un **deficit di controllo**, che può ritenersi **escluso** solo **se** l'ente ha **adottato**, prima della commissione del fatto, un **modello idoneo** a prevenire **reati** della **stessa specie** di quello verificatosi.

I reati commessi dai soggetti che rivestono posizioni apicali e dai soggetti sottoposti all'altrui direzione.

40

- In **tale ipotesi** (vale a dire in presenza di un modello idoneo), il **difetto** di direzione o di **vigilanza** deve:
 - essere **provato dalla accusa**.

I compliance programs nella responsabilità da reato per gli infortuni sul lavoro.

41

- I **modelli organizzativi** e **gestionali costituiscono**, nell'ordinamento italiano, il **recepimento** dello **schema** dei **codici etici** delle **imprese anglosassoni** e si risolvono in strumenti di *risk management* intesi a garantire lo svolgimento delle attività sociali nel rispetto della legge penale ed a neutralizzare il rischio reato.

I compliance programs nella responsabilità da reato per gli infortuni sul lavoro.

42

- Il D.lgs. 231/01 prevede che l'**adozione** di **tali misure organizzative** costituisca per l'ente **solo un onere** e **non** già un **obbligo**, **ma la mancata adozione** di un modello di organizzazione, gestione e controllo **espone** l'ente alla **responsabilità** da reato e **non consente** al medesimo di **beneficiare** delle **esimenti** e dei **benefici premiali**.

I compliance programs nella responsabilità da reato per gli infortuni sul lavoro.

43

- I piani di organizzazione e gestione, infatti, sono in grado di condizionare sia:
 - ✓ **l'an** della responsabilità (se **adottati** ed efficacemente attuati in **via preventiva**),
 - ✓ che il **quantum** ed il **quomodo** della sanzione (pecuniaria ed interdittiva) se **messi in opera successivamente** alla commissione del reato, **ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento**.

I compliance programs nella responsabilità da reato per gli infortuni sul lavoro.

44

- Nella **impossibilità di determinare analiticamente il contenuto dei modelli**, anche in considerazione della variegata morfologia degli enti destinatari (*.....per natura giuridica, dimensioni e tipologia di attività svolta.....*), il **legislatore delegato** ha **individuato** gli **elementi essenziali** del modello di organizzazione.

I compliance programs nella responsabilità da reato per gli infortuni sul lavoro.

45

- Il **contenuto minimo** dei *compliance programs* è costituito dalla:
 1. **individuazione** delle **attività maggiormente esposte** a rischio-reato;
 2. **previsione** di **specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
 3. **individuazione** di **modalità** di gestione delle **risorse finanziarie** idonee a prevenire i reati;
 4. **previsione** di **obblighi di informazione** nei confronti dell'**organismo deputato** a **vigilare** sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
 5. **introduzione** di un **sistema disciplinare idoneo** a **sanzionare** il **mancato rispetto** delle misure indicate nel modello.

I compliance programs nella responsabilità da reato per gli infortuni sul lavoro.

46

- Il **modello** di prevenzione del rischio-reato **richiede**, pertanto:
 1. una **adeguata mappatura** degli ambiti di attività in cui è **maggiormente radicato** il **rischio-reato**,
 2. la **disamina** delle **modalità operative** mediante le quali in modo più **ricorrente** vengono **commessi** gli **illeciti**,
 3. la **progettazione** di **procedure** intese a **minimizzare** il **rischio-reato** e di un sistema organizzativo adeguato,
 4. la **predisposizione** di **meccanismi** di **controllo** interni, di un articolato sistema disciplinare fondato su un codice etico e
 5. la **previsione** di **procedure** che **favoriscano** la **emersione** dei **comportamenti illeciti**.

I compliance programs nella responsabilità da reato per gli infortuni sul lavoro.

47

- Nell'ambito della predisposizione di un modello organizzativo, inoltre, il **legislatore** ha **previsto l'istituzione** di un **organo interno** che, completamente **separato** dalla proprietà, abbia **autonomia** di **intervento** e sia **destinato** a controllare in ogni momento, **l'efficacia** del **modello organizzativo**.

I compliance programs nella responsabilità da reato per gli infortuni sul lavoro.

48

- **Due** sono i **compiti fondamentali** ascrivibili a tale organo:
 - ✓ il **controllo** continuo **sull'adeguatezza** del **modello** organizzativo rispetto ai reali rischi-reato;
 - ✓ il **monitoraggio permanente** del **modello stesso**, al fine di verificarne la **continua efficienza**, con il naturale potere di effettuare modifiche ed ampliamenti.
- "**Negli enti di piccole dimensioni**" il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione dell'ente e di curare il loro aggiornamento **può essere svolto direttamente dall'organo dirigente**.

I modelli organizzativi e gestionali nel D.Lgs. 231/01 e la valutazione del rischio nella legislazione penale antinfortunistica.

49

- Nel sistema del diritto punitivo degli enti, quindi, il **reato è considerato sintomo di una disorganizzata e lacunosa gestione aziendale** e la **colpevolezza** viene **integrata** dalla **mancata adozione di misure di prevenzione dei reati** oppure dal **non avere apprestato misure adeguate**.

Articolo 30 Modelli di organizzazione e di gestione

50

1. Il **modello di organizzazione** e di gestione **idoneo ad avere efficacia esimente** della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, **"dovrà"** essere **adottato ed efficacemente attuato**, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
 - a) al **rispetto** degli **standard tecnico-strutturali di legge** relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
 - b) alle attività di **valutazione dei rischi** e di **predispensione** delle **misure** di prevenzione e protezione **conseguenti**;
 - c) alle attività di **natura organizzativa**, quali **emergenze**, primo soccorso, **gestione degli appalti**, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - d) alle attività di **sorveglianza sanitaria**;
 - e) alle attività di **informazione e formazione** dei lavoratori;
 - f) alle **attività di vigilanza** con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
 - g) alla acquisizione di **documentazioni e certificazioni obbligatorie** di legge;
 - h) alle **periodiche verifiche** dell'**applicazione** e dell'**efficacia** delle procedure adottate.

Articolo 30 Modelli di organizzazione e di gestione

51

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di **registrazione** dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso **prevedere**, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un **sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello**.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un **idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate**. Il **riesame e l'eventuale modifica** del modello organizzativo devono essere **adottati**, quando siano **scoperte violazioni significative** delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di **mutamenti nell'organizzazione** e nell'attività in relazione al **progresso scientifico e tecnologico**.

Articolo 30
Modelli di organizzazione e di gestione

52

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si **presumono conformi** ai requisiti di cui al presente articolo **per le parti corrispondenti**. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.
